



## COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
e nei successivi atti integrativi

DECRETO n. 396 del 06 SET. 2016

**PA 204 A "Consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scavarello del c.a. - stralcio di completamento in ampliamento" dell'importo di € 460.000,00 nel comune di Petralia Sottana (PA). - Conferma incarico D.L. CUP J17B14000500001 CIG ZB11AE1080**

## IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;
- Visto** l’Atto Integrativo all’accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all’accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l’Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle



variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto Integrativo;

**Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

**Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

**Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

**Visto** il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;

**Vista** la nota del 31 dicembre 2015 n. 5834 con la quale il Commissario delegato ha autorizzato il proseguimento, senza soluzione di continuità, di tutte le attività previste nell'accordo di programma siglato il 30 marzo 2013 e nei successivi Atti Integrativi;

**Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

che tra gli interventi previsti nell'Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento contraddistinto con il cod. **PA 204 A "Consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scavarello del c.a. - stralcio di completamento in ampliamento" dell'importo di € 460.000,00 nel comune di Petralia Sottana (PA);**

il Decreto n. 554 del 16.11.2015 con il quale si è provveduto a nominare Responsabile del Procedimento il geom. Giovanni Sabatino dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Petralia Sottana;

**Visto** il Decreto n. 75 del 19.02.2016 con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento contraddistinto con il cod. **PA 204 A "Consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scavarello del c.a. - stralcio di completamento**



**in ampliamento" dell'importo di € 460.000,00 nel comune di Petralia Sottana (PA)** per un importo complessivo di € 460.000,00 di cui € 326.444,38, comprensivo di € 6302,59 per costi della sicurezza, per lavori ed € 133.555,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione come da quadro economico di seguito riportato:

<b>A</b>	<b>Importo complessivo dei lavori</b>			
A.1	Lavori	€	320.141,79	
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.302,59	
<b>A</b>	<b>Sommano lavori</b>	€	326.444,38	<b>€ 326.444,38</b>
A.3	Oneri della sicurezza (incl. nei lavori) soggetti a ribasso	€	6.302,59	
A.4	Costo netto manodopera incluso nei lavori non soggetti a ribasso	€	92.175,73	
A.5	Importo dei lavori soggetti a ribasso (A.-A.2-A.4)	€	<b>227.966,06</b>	
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
B.1	I.V.A. sui lavori, pari al 22% di A	€	71.817,76	
B.2	Incentivi per la progettazione art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006	€	6.528,89	
B.3	Per competenze D.L. , mis. cont. e CSE IVA e oneri compr.	€	38.635,47	
B.4	Per consulenza geologica IVA e oneri compr.	€	4.500,00	
B.5	Contributo AVCP	€	17.525,88	
B.6	Commissione di gara	€	1.000,00	
B.7	Pubblicità gara	€	1.500,00	
B.8	Imprevisti	€	2.448,56	
B.9	Spese funzionamento Struttura commissariale	€	6.900,00	
	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>€ 133.555,62</b>
		<b>Sommano</b>		<b>€ 460.000,00</b>

**Vista** la nota prot. 3371 del 02.08.2016 con la quale questo Ufficio ha provveduto ad affidare l'incarico di Direzione Lavori, misura contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento **PA 204 A "Consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scavarello del c.a. - stralcio di completamento in ampliamento"** all'ing. Carmelo Zafonti;

**Vista** la nota del 05.08.2016, assunta al protocollo n. 3521 del 10.08.2016, con la quale l'ing. Carmelo Zafonti ha provveduto ad accettare l'incarico di Direzione Lavori, misura contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed ha altresì comunicato di non poter accettare l'incarico per la redazione del certificato di regolare esecuzione in quanto non in possesso dei requisiti necessari;

**Ritenuto** necessario prendere atto della sopracitata nota dell'ing. Carmelo Zafonti, e pertanto procedere all'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori, misura contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

**Ritenuto** opportuno, alla luce di quanto sopra rideterminare l'importo del compenso che sarà pari ad € 19.253,24 oltre oneri previdenziali ed IVA;

**Visto** il Disciplinare d'incarico sottoscritto tra le parti che fa parte integrante del presente provvedimento;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116

### DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

- Articolo 2** Di confermare, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia l'incarico per l'espletamento della funzione di Direzione lavori, misura, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva escludendo dall'incarico la redazione del certificato di regolare esecuzione, relativamente all'intervento "**Consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scavarello del c.a. - stralcio di completamento in ampliamento**", codice intervento PA 204 A, conferito con nota prot. 3371 del 02.08.2016 all'Ing. Carmelo Zafonti, nato a Palermo il 18/05/1983 e residente a Petralia Sottana in via SS.Trinità n. 12, e iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo - C.F.ZFN CML 83E18 G273Z.
- Articolo 3** Di precisare che sarà corrisposto, per l'espletamento dell'incarico, in base a quanto pattuito, il compenso professionale in oggetto per un importo di € 19.253,24, oltre oneri previdenziali ed IVA, per le attività di Direzione Lavori, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione..
- Articolo 4** Di dare atto che l'incarico sarà espletato secondo i patti e le condizioni di cui al disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento.
- Articolo 5** Di dare atto che l'importo di € 24.428,51 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA, trova copertura nel finanziamento di cui al Decreto Commissariale n. 75 del 19 febbraio 2016.
- Articolo 6** Il presente decreto sarà trasmesso al RUP, al Direttore dei Lavori incaricato, all'Ufficio di Ragioneria e di monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per quanto di competenza.

**Il Soggetto Attuatore**  
**Dirigente Generale DRAC Sicilia**

*Foti*



DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER LA AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI TECNICI

DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, COMPRESSE

TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACCESSORIE AI SENSI DEGLI ARTT. 101 COMMA 3 E 102 COMMA

2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, E INOLTRE DEGLI ARTICOLI 92 E 100 DEL DECRETO

LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008; RELATIVI ALL'INTERVENTO: PA 204\_A PETRALIA SOTTANA

"CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO A MONTE DEL QUARTIERE CASALE E SCAVARELLO DEL C.A.

-STRALCIO DI COMPLETAMENTO IN AMPLIAMENTO".

CUP: J17B14000500001 - CIG: ZB11AE1080

L'anno 2016 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del Commissario Straordinario

Delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia

previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" ex DPCM 10 dicembre 2010, sita in via Costantino

Nigra n. 5, avanti a me Dott. Angelo Nicastro, autorizzato a rogare, nell'interesse dell'Amministrazione, gli atti

in forma pubblica amministrativa, giusta Disposizione Commissariale n. 12 del 14/02/2012 ivi domiciliato per la

carica, senza l'assistenza di testimoni per avere i comparenti infrascritti, d'accordo fra loro, e con il mio

consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi da una parte:

Il Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico in

Sicilia, Ing. Calogero Foti, domiciliato per la carica in Palermo, Via Costantino Nigra 5, che dichiara di intervenire

al presente atto in qualità di rappresentante legale dell'Ufficio del Commissario per la Mitigazione del Rischio

Idrogeologico in Sicilia (CF 97250980824) - (di seguito definito "Commissario" o "Committente")

E dall'altra:


l'ing. Carmelo Zafonti nato a Palermo il 18 maggio 1983, libero professionista residente a Petralia Sottana, Via

SS. Trinità n. 12, codice fiscale ZFN CML 83E18 G273Z partita IVA 06015300822, PEC:

carmelo.zafonti@ordineingpa.it;

PREMESSO

- che nell'ambito degli interventi elencati nel terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma con codice



di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento con codice PA 204 A Petralia

Sottana "Consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scavarello del c.a. - stralcio di completamento in ampliamento". per l'importo complessivo di €. 460.000,00;

- che con Decreto Commissariale n. 75 del 19/02/2016 si è provveduto all' approvazione ed al finanziamento dell'intervento PA 204 A "Consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scavarello del c.a. - stralcio di completamento in ampliamento" nel comune di Petralia Sottana (PA) per un importo di € 460.000,00;

- che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 302 del 22/05/2016 è stato approvato lo schema di lettera d'invito ed avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scavarello del c.a. - stralcio di completamento in ampliamento";

- che con nota protocollo n. prot. 3371 del 02.08.2016 si è provveduto ad affidare all'ing. Carmelo Zafonti nato a Palermo il 18 maggio 1983, libero professionista residente a Petralia Sottana (PA), Via SS. Trinità n. 12, codice fiscale ZFN CML 83E18 G273Z partita IVA 06015300822, con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lettera a del D-Lgs n. 50 /2016 l'incarico per la Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed emissione del certificato di regolare esecuzione;


- che, con nota assunta al protocollo dell'Ufficio del Commissario Straordinario delegato n. 3521 del 10.08.2016, con la quale l'ing. Carmelo Zafonti ha provveduto ad accettare l'incarico di Direzione Lavori, misura contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed ha altresì comunicato di non poter accettare l'incarico per la redazione del certificato di regolare esecuzione in quanto non in possesso dei requisiti necessari;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si stipula e si conviene

quanto segue:

#### ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici individuati all'articolo



3 del presente contratto, ai sensi dell'articolo 101 comma 3 del D.Lgs 50/2016, ed inoltre degli articoli 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento PA 204 A "Consolidamento del costone roccioso a monte del quartiere Casale e Scavarello del c.a. - stralcio di completamento in ampliamento" nel comune di Petralia Sottana (PA).

2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione.

3. Le modalità di redazione di eventuali elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010.

4. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del presente contratto:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: **ZB11AE1080**;


b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **J17B14000500001**.

#### ART. 2) OBBLIGHI LEGALI

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

3. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.



4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

### ART. 3) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

Fasi Fasi di esecuzione:

C.I  Direzione Lavori misura e contabilità

C.I.12  Coordinamento della Sicurezza in esecuzione

2. Il dettaglio delle prestazioni normali e delle prestazioni accessorie da affidare è indicato nel prospetto allegato sotto la lettera «A» al presente contratto, denominato «Distinta delle prestazioni e dei corrispettivi» (nel seguito semplicemente "Allegato «A»"), che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dalle parti unitamente al contratto stesso, come richiamato al successivo articolo 24.

3. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni del progetto esecutivo di cui alla successiva lettera e); egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;

b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;

c) deve controdurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;

4. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Ai sensi degli dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli da 180 a 195, del d.P.R. n. 207, nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione e contabilità dei lavori.


#### **ART. 4) COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008**

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:

a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.

2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non ancora eseguite dal Tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.



3. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

#### **ART. 5) ALTRE PRESTAZIONI EVENTUALI DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO**

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

2. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:

- a) accatastamento o denuncia delle variazioni catastali del manufatto realizzato;
- b) perizie di variante introdotte dalla Stazione appaltante ai sensi degli artt. 106 comma 1 e 149 del D.Lgs. 50/2016, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del Tecnico incaricato;
- c) progettazione, direzione e coordinamento di eventuali opere complementari di cui all'articolo 63, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- d) interventi minori o accessori già previsti nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

#### **ARTICOLO 6) SPESE E ONERI ACCESSORI**

Le spese e gli oneri accessori concorrono a determinare il corrispettivo ed il relativo importo è stabilito in maniera forfetaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

#### **ART. 7) ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO**



1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2. Il committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.


3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.

4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:

a) produrre un numero minimo di 3 (tre) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l'accesso agli atti ecc.);

b) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;

c) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG o .PLN, senza protezione da lettura e da scrittura;



d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni

dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built in almeno due copie cartacee nonché una copia

con le modalità di cui alla precedente lettera c);

e) a produrre entro il termine stabilito nel CSA il Conto finale dei lavori previsto all'art. 200 del d.P.R. n. 207

del 2010;

e) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla

dichiarazione di fine lavori strutturali la Relazione a struttura ultimata di cui all'art. 6 della Legge 5 novembre

1971, N. 1086;

f) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla

dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo di cui

all'articolo 4, comma 2, lettera a), in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla

precedente lettera c).

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione

committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione

piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a

terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e

conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di

qualsunque genere su quanto progettato.

6. Per quanto previsto al comma 5, in capo al committente non incombe alcun obbligo di

comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi


del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso

d'opera di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che potranno recare l'indicazione del

Tecnico incaricato con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga.

Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato,

convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria con le percentuali previste all'art. 5 del



Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al D.M. 143/2013 e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

#### ART. 8) VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.

3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.



#### ART. 9) DURATA DELL'INCARICO E TERMINI

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della

comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia verificata la condizione di cui all'articolo 21, comma 3 (assunzione dell'impegno di spesa) e all'articolo 6, comma 2 (disponibilità della documentazione propedeutica).

2. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

3. I termini di cui ai commi 2 e 3 non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:

a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico incaricato;


b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:

autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;

deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;

acquisibili con unica procedura congiunta;

non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni può



essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità,

di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza;

d) se gli adempimenti o le attività possono essere poste in essere o attivate mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

4. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di esecuzione (PN.2) di cui all'articolo 3, comma 1, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207 del 2010 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni che le rendono necessarie e in ogni caso in tempo utile per l'avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

I termini previsti per la fase di Direzione lavori e contabilità (C.1) comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (cl.12) compresi gli aggiornamenti del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)

5. I termini di cui al comma 4 non decorrono nei periodi di legittima sospensione dei lavori, pertanto restano sospesi dalla data del verbale di sospensione e riprendono a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto dell'Amministrazione committente. La sospensione dei termini non opera se la sospensione dei lavori dipende da comportamenti, fatti o omissioni imputabili al Tecnico incaricato o quando, per la loro natura, le prestazioni possano o debbano essere svolte anche durante il periodo di sospensione dei lavori.

6. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per



A handwritten signature in black ink.

più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

#### ART. 10) PENALI

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.

2. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 6.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.



5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

**ART. 11) RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE**

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.



A handwritten signature in black ink.

6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003..

#### ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;

b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;

perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 59;



e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;

g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5;

i) reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;

l) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### ART. 13) DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. "Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge" (4° comma art. 1 D.M. 143/2013). Per la determinazione del compenso si applicano i parametri riguardanti il costo delle singole categorie componenti l'opera, la complessità e la specificità della prestazione. Il compenso è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» relativo alla specificità della prestazione e il parametro base «P» distinto in base alle singole categorie componenti l'opera, il tutto secondo quanto previsto dal D.M. "Parametri bis" di cui al D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 (pubblicato sulla G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013).

15 di 28

Incarico DLL e CSE



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.

Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, nella quale al Tecnico incaricato a seguito dell'affidamento diretto si è provveduto ad applicare un ribasso del 20% per cui è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento all'Allegato «A» e all'articolo 24, pari ad Euro 19.253,24 oltre oneri previdenziali ed IVA.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

4. Gli importi delle prestazioni accessorie sono liquidati con le medesime modalità e nei medesimi termini delle vari fasi di progettazione e di esecuzione alle quali sono connesse, come previsto nell'Allegato «A».

5. La quota delle spese forfetarie con le modalità dell'art. 6 è ripartita tra le singole fasi di progettazione e di esecuzione, proporzionalmente secondo l'incidenza del loro importo come determinato nell'Allegato «A».

6. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartito in base alla Categoria, Destinazione funzionale, Corrispondenze e Grado di complessità di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 143/2013.

7. Gli importi di cui al comma 1 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori di cui ai



comma 6 in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva, quale primo livello di progettazione affidato al Tecnico incaricato.

8. Qualora i lavori oggetto delle prestazioni siano appaltati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016, nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al Tecnico incaricato in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.

9. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

#### **ART. 14) ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 9, comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante dall'Allegato «A».

2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 7, e le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei casi di:

a) affidamento di prestazioni non previste in origine;

b) incremento dell'importo dei lavori riconosciuto espressamente dall'Amministrazione committente nel provvedimento di approvazione di un livello progettuale successivo;

c) varianti di cui all'articolo 106, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione committente;

d) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, derivanti dalla approvazione della variante (inteso come maggiore importo in assoluto rispetto all'importo contrattuale) sommato al corrispettivo per la D.L. oltre eventuali maggiori importi liquidabili, derivanti dall'accoglimento di riserve dell'esecutore riconosciute a titolo non risarcitorio.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi mediante i parametri di cui all'Allegato «A».



A handwritten signature in black ink.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettera c) l'adeguamento del corrispettivo è diverso a seconda che si tratti di Perizie Suppletive o Perizie di Variante.


Si intende perizia suppletiva quando attiene prevalentemente alla variazione delle quantità dei lavori più che alla variazione dei lavori stessi; la formulazione di nuovi prezzi, se non inserita in un contesto di sostanziale, prevalente nuova progettazione, non è condizione necessaria per considerare una perizia come perizia di variante. Nel caso di Perizie suppletive il compenso (cl. 07 Tavola Z-2 Allegato A), ridotto del 25%, è valutato sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.

Si intende perizia di variante quando attiene prevalentemente alla variazione di lavori che comportino una nuova progettazione di parti definite dell'opera (opere che comportano, di fatto, una nuova progettazione con studi ed elaborati progettuali nuovi, non la mera indicazione di lavorazioni diverse o impiego di materiali sostitutivi di quelli adottati nella progettazione originaria); l'assenza di formulazione di nuovi prezzi, se inserita in un contesto di sostanziale, prevalente, nuova progettazione, non è condizione sufficiente per considerare una perizia come perizia suppletiva.

Nel caso di Perizie di Variante il compenso (c.l.08 Tavola Z-2 Allegato A), ridotto del 25%, è valutato sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione e relativa percentuale e grado di complessità (con la modifica sostanziale di elaborati grafici), in aggiunta ai corrispettivi della variante delle quantità del progetto in corso d'opera (cl. 07 Tavola Z-2 Allegato A) applicato sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.

Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:

- a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato;
- b) comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto superiore al 20% (venti per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta;



c) riguardano varianti di cui all'articolo 106, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

6. Nei casi di cui al comma 2 sono adeguati anche gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri.

7. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all'articolo 13, comma 6, per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di progettazione, sono quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di esecuzione. A tal fine:

a) per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di progettazione e di inclusione nel contratto di appalto, dei lavori in economia; non si tiene conto delle somme a disposizione dell'amministrazione;

b) per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture compresi nel progetto, al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo, comprese le riserve accolte a titolo non risarcitorio, senza tener conto delle eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili al Tecnico incaricato.

#### ART. 15) MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 13, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 14 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 10, sono corrisposti entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura al verificarsi delle seguenti condizioni:

Fasi	Fasi di esecuzione	decorrenza dei termini
C.1	Direzione Lavori e contabilità	S.A.L. >50% spesa autorizzata dei lavori: 50% corrispettivo;
cl.12	Coord.to della Sicur. in esecuz.	accettazione del certificato di ultimazione lavori: fino all'80 % del relativo corrispettivo; collaudo provvisorio: saldo del 20 %;



2. Se per cause non imputabili al Tecnico incaricato le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45

(quarantacinque) giorni:

a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;

b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 8, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

4. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese forfetarie, nelle proporzioni di cui all'articolo 12, comma 5. Nella stessa occasione sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie per la parte connessa alle predette fasi, purché effettivamente e utilmente eseguite.

5. In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 23, comma 1, i corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: IT86N0306943790100000000251, sul quale è autorizzato ad operare il sig. Carmelo Zafonti, nato a Palermo il 18 maggio 1983, codice fiscale ZFN CML 83E18 G273Z residente a Petralia Sottana, Via SS. Trinità n. 12.

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 23.

6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 17 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata

alla presentazione della seguente documentazione:

a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;

b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;



c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 5, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;

e) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, (solo per gli enti locali aggiungere) ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

7. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostantive o in carenza degli adempimenti di cui al comma 6.

9. In relazione alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento degli importi di cui al comma 1, relativi alle fasi di esecuzione, in acconti proporzionali agli stati d'avanzamento dei lavori, fatti salvi i termini per il saldo.

#### ART. 16) CONFERIMENTI VERBALI

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso



d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

4. Resta fermo e impregiudicato quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4; gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 13 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma

#### **ART. 17) GARANZIE**

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il professionista è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con LLOYD'S, n. A115C114400, con validità fino al 01/07/2017 e con rinnovo automatico, con un massimale di euro 1.500.000,00.

#### **ART. 18) ADEMPIMENTI LEGALI**

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

2. Si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è acquisita l'autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo.

#### **ARTICOLO 19) SUBAPPALTO; PRESTAZIONI DI TERZI**



1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.


2. Ai sensi dell'articolo 105 comma 3 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 46 e dell'articolo 105, comma 4 lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta.

#### ART. 20) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1, 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti



dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 cominciano a decorrere 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di ROMA; ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

**ART. 21) PRESTAZIONI OPZIONALI SIN DALL'ORIGINE**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, del presente contratto, nonché dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non sono previste prestazioni opzionali



preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 35, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

#### **ART. 22) DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la propria residenza in Petralia Sottana via SS.Trinità n. 12. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.

2. Il Tecnico incaricato individua:

a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

#### **ART. 23) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il professionista incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Lo stesso si impegna, pertanto, a comunicare alla stazione appaltante, prima che maturino le condizioni per l'effettuazione dei pagamenti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'incasso, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.



#### **ART. 24) DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E INTERPRETATIVE DELL'ALLEGATO «A»**

1. L'importo dei corrispettivi posti a base di gara è stato determinato dall'Amministrazione

committente secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza all'importanza e alle caratteristiche delle prestazioni; a tali fini è stato ritenuto congruo e ragionevole fare riferimento ai parametri del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143.

2. Le classificazioni selezionate nella Tavola Z-1 sono utilizzate anche ai fini dell'emissione delle certificazioni o attestazioni relative ai requisiti acquisiti in seguito allo svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Lo stesso dicasi per i relativi importi, fatto salvo il loro eventuale adeguamento finale nei casi di cui all'articolo 14.

3. Le prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2 devono essere eseguite in conformità alla pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, come integrate dai provvedimenti della Stazione appaltante, anche quando la declaratoria di cui alla predetta Tavola Z-2 non coincida con le disposizioni richiamate.

4. Le prestazioni accessorie previste direttamente o indirettamente come comprese nelle prestazioni normali in applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 o del d.P.R. n. 207 del 2010, oppure riconducibili a prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2, sono comprese nell'incarico e devono essere assolte anche qualora non espressamente selezionate nella Tavola Z-3, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione committente.

5. Le prestazioni accessorie selezionate nella Tavola Z-2 e per le quali non è indicato uno specifico importo del corrispettivo, devono essere assolte in quanto si intendono compensate con il corrispettivo complessivo.

6. L'importo del corrispettivo di cui al comma 1 è stato determinato dopo aver accertato che esso non è superiore a quello determinabile in base al decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001 (in G.U. n. 96 del 26 aprile 2001). Qualora, per qualunque motivo, tale condizione venisse meno, in qualunque fase prima del pagamento del saldo del corrispettivo, l'importo di quest'ultimo è ridotto automaticamente nella misura necessaria a ristabilire la predetta condizione.

#### ART. 25) SPESE DI CONTRATTO



Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Professionista.

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto



Palermo, li \_\_\_\_\_

Il Professionista

Il Soggetto Attuatore


Ing. Carmelo Zafonti

Ing. Calogero Foti



Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Professionista dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

- 1: Oggetto dell'incarico
- 2: Obblighi legali
- 3: Descrizione delle prestazioni
- 4: Coordinamento della sicurezza
- 5: Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico
- 6: Spese e oneri accessori
- 7: Altre condizioni disciplinanti l'incarico
- 8: Variazioni, interruzioni, ordini formali
- 9: Durata dell'incarico e termini
- 10: Penali
- 11: Riservatezza, coordinamento, astensione
- 12: Risoluzione del contratto
- 13: Determinazione dei corrispettivi
- 14: Adeguamento dei corrispettivi



- 15: Modalità di corresponsione dei corrispettivi.
- 16: Conferimenti verbali
- 17: Garanzie
- 18: Adempimenti legali
- 19: Subappalto, prestazione di terzi
- 20: Definizione delle controversie
- 21: Prestazioni opzionali sin dall'origine
- 22: Domicilio, rappresentanza delle parti
- 23: Tracciabilità dei flussi finanziari
- 24: Disposizioni integrative e interpretative dell'allegato «A»
- 25: Spese di contratto

Palermo, li \_\_\_\_\_

